

Prot. n. 7554 del 1/4/2010

Presidi di Facoltà

Responsabile della Direzione Servizi agli Studenti
c.a. Responsabili degli Uffici Stage

E, p.c. Direttore Amministrativo

Oggetto: *Convenzione a scopo di tirocinio di formazione e orientamento – Linee guida (Nostro Codice Identificativo Pratica: A19410).*

Facendo seguito all'incontro del 12/3/2010, si forniscono le seguenti linee guida per la soluzione delle problematiche più frequenti relative alle procedure di approvazione e di attivazione dei numerosi tirocini formativi:

1. Studenti tirocinanti – Coperture assicurative:

gli studenti beneficino di una copertura assicurativa "Infortuni", stipulata dall'Ateneo, che copre quattro ipotesi:

- erogazione di un capitale in caso di morte da infortunio;
- erogazione di un capitale in caso di invalidità permanente da infortunio;
- corresponsione di una diaria giornaliera per ogni giorno di ricovero ospedaliero a seguito di infortunio;
- corresponsione di una diaria giornaliera per ogni giorno di ingessatura a seguito di infortunio.

Si sottolinea che deve trattarsi di infortunio (ossia evento determinato da causa violenta ed esterna) "professionale", cioè occorso durante lo svolgimento della attività lavorativa propria, mentre non sono coperte eventuali malattie, anche di natura professionale.

Gli studenti beneficino, altresì, di una copertura di responsabilità civile personale per lo svolgimento delle attività programmate e/o previste dal piano di studi, o comunque utili al conseguimento del titolo.

Tale polizza copre i danni cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose con un massimale pari ad € 3.000.000,00.

Sotto il profilo della responsabilità civile per eventuali danni a terzi strettamente legati all'attività professionale dell'ente/impresa ospitante, quest'ultimo risponde nei confronti dei terzi anche per il fatto commesso dal tirocinante (ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile), ad esempio nel caso di somministrazione/vendita di un farmaco sbagliato in uno stage presso una farmacia o nel caso di dimenticanza di una scadenza in uno stage presso uno Studio Legale.

L'Università garantisce, altresì, per gli studenti tirocinanti la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, con il sistema della copertura assicurativa per conto dello Stato, ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni; si precisa che detta copertura opera anche per le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori del soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo e di orientamento.

2. Tirocinanti non iscritti presso il nostro Ateneo – Coperture assicurative:

qualora il tirocinante non sia iscritto presso il nostro Ateneo, non corrispondendo le tasse universitarie, non beneficia “automaticamente” delle coperture assicurative “Infortuni” ed “RCT” (intendendo con quest’ultima l’estensione della garanzia “RCT” ad eventuali danni cagionati al patrimonio dell’Ateneo).

Per quanto sopra, i tirocinanti non iscritti presso il nostro Ateneo sono equiparati ai soggetti “esterni” e, pertanto:

§ non beneficiano automaticamente della estensione della Polizza “RCT” ad eventuali danni cagionati al patrimonio dell’Ateneo.

Detta estensione ha carattere obbligatorio (ed il relativo premio dovrà essere corrisposto dal tirocinante tramite rimessa diretta) qualora il tirocinante svolga la propria attività presso le strutture dell’Ateneo; in caso contrario, non è necessario attivare l’estensione. In proposito, si fornisce, in allegato (allegato “B”), l’apposito modulo di adesione; il relativo premio (pari ad € 2,95) dovrà essere corrisposto dal tirocinante tramite rimessa diretta.

Preme, tuttavia, sottolineare che la Polizza RCT “base” è operante anche in relazione ai tirocinanti non iscritti. La Polizza “base”, infatti, assicura sia l’Ateneo, sia tutte le persone di cui l’Ateneo si avvale per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali (compresi i tirocinanti) e delle quali deve rispondere a norma di legge, per i danni ingiustamente causati a terzi da cui derivino morte, lesioni personali o danneggiamento di cose, a condizione che il sinistro sia correlato all’espletamento delle attività istituzionali proprie dell’Ateneo (occorre cioè che il rapporto tra l’Ateneo ed il tirocinante sia “formalizzato”: ad es. mediante una Convenzione, un Progetto di Ricerca, ecc.);

§ non beneficiano automaticamente della Polizza “Infortuni” (ma soltanto della copertura infortuni INAIL).

Detta copertura ha carattere facoltativo e, qualora il tirocinante intenda aderire, dovrà attivare la copertura in parola mediante compilazione dell’apposito modulo (allegato “A”) e corresponsione del relativo premio, pari ad € 2,31 (tramite rimessa diretta).

3. Convenzioni a scopo di tirocinio di formazione e orientamento da stipularsi con Enti Pubblici (es. Comuni, Province, AUSL, ecc.):

qualora il soggetto ospitante non concordi con la formulazione prevista dall’art. 4 dello schema-tipo, è consentito adottare, in alternativa, la seguente formulazione:

" Il soggetto promotore dichiara di avere ha stipulato le seguenti coperture assicurative:

L’ente ospitante dichiara di essere in regola con i requisiti previsti dal Testo Unico della sicurezza - Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, e successive modificazioni e integrazioni, concernenti la sicurezza nei luoghi da lavoro e che il tirocinante opererà sul luogo del lavoro secondo le indicazioni e linee guida ben precise stabilite dall’ente ospitante.

In caso di sinistro occorso durante lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, l’ente/impresa si impegna a segnalare immediatamente l’evento all’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – Rettorato - Via Università, n. 4, 41100 Modena (MO), onde consentire all’Università stessa di effettuare la relativa denuncia nei termini previsti dalla legge o dal contratto di assicurazione."

4. **Convenzione con ente/impresa privo di personale dipendente:**

preme sottolineare, con riferimento all'art. 1 dello schema-tipo, che, per sicurezza, in questo contesto, si intende in generale la salvaguardia degli utenti all'interno dei locali e durante lo svolgimento di attività, in ottemperanza del D.Lgs. 81/08 e ss.ii. e mm. "Attuazione dell'articolo I della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro". Pertanto, l'ente/impresa ospitante è comunque obbligato, anche in assenza di personale dipendente, a rispettare e ad adottare nei confronti degli utenti della struttura, compresi i tirocinanti, quanto previsto dalla normativa citata.

L'ente/impresa ospitante è "esonero" solo in quanto non ricopre la veste di "datore di lavoro", ma è, comunque, tenuto a rispettare la normativa sulla sicurezza, ossia la salvaguardia degli utenti all'interno dei locali e durante lo svolgimento di attività, in ottemperanza del D.Lgs. 81/08 e ss.ii. e mm. "Attuazione dell'articolo I della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

Pertanto, l'ente/impresa ospitante è, comunque, obbligato, anche in assenza di personale dipendente, a rispettare e ad adottare nei confronti degli utenti della struttura, compresi i tirocinanti, quanto previsto dalla normativa citata.

Essendo poi il tirocinante assicurato all'INAIL con il sistema della copertura per conto dello Stato, qualora dovessero manifestarsi danni derivanti da una responsabilità dell'ente/impresa ospitante, l'Università è tenuta ad espletare l'azione di rivalsa nei confronti dell'ente/impresa.

5. **Convenzione con ente/impresa ospitante provvisto di copertura RCT, ma con massimale inferiore all'importo di € 3.000.000,00:**

qualora l'attività di tirocinio comporti un basso rischio di sinistrosità (ad es. attività d'ufficio), si ritiene di poter attivare eccezionalmente il tirocinio, a condizione che l'attività svolta si concretizzi esclusivamente in attività d'ufficio e che il tirocinante svolga la parte preponderante del proprio tirocinio nell'ambito di un'unica sede, senza effettuare, pertanto, spostamenti da una sede all'altra dell'azienda.

6. **Convenzione con ente/impresa ospitante sprovvisto di copertura RCT:**

qualora l'attività di tirocinio comporti un basso rischio di sinistrosità (ad es. attività d'ufficio), pur mancando completamente una copertura RCT, si ritiene di poter attivare eccezionalmente il tirocinio, subordinando però l'autorizzazione alla firma di una dichiarazione liberatoria a favore dell'Ateneo. In tal senso, si fornisce una bozza di dichiarazione liberatoria:

"L'ente/impresa ospitante _____, con sede in Via _____, nr. _____, Città _____, C.F. e P.I. _____, esonera l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia da qualsiasi responsabilità civile e contrattuale inerente l'attività svolta dal tirocinante _____, sia per quanto concerne i compiti inerenti lo svolgimento dell'attività professionale dello Studio _____, sia per eventuali danni subiti dal tirocinante stesso durante lo svolgimento del tirocinio, sia per danni causati dal tirocinante a terzi".

7. Dichiarazione liberatoria:

la motivazione della clausola liberatoria è legata strettamente all'inserimento dei tirocinanti all'interno di un'attività aziendale e si integra con le coperture assicurative stipulate dall'Ateneo.

In particolare, si sottolinea che gli eventuali danni materiali cagionati a persone (dipendenti e collaboratori dell'Azienda) e cose (beni di proprietà o in uso all'Azienda) dal tirocinante, all'interno dell'Azienda in cui opera, sono coperti dalla Polizza "RCT" dell'Ateneo, che prevede la copertura della responsabilità civile personale degli studenti.

Per eventuali danni a terzi strettamente legati all'attività professionale dell'ente/impresa ospitante, quest'ultimo risponde nei confronti dei terzi anche per il fatto commesso dal tirocinante (ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile), sia per danni materiali e patrimoniali cagionati dal tirocinante a persone e cose derivanti da responsabilità c.d. "extracontrattuale" (art. 2043 del Codice Civile), sia per i danni patrimoniali connessi con l'attività strettamente professionale (es. dimenticanza di una scadenza che comporta una sanzione a carico di un terzo) .

In tal senso e in assenza di copertura assicurativa da parte dell'ente/impresa ospitante, si richiede, a titolo cautelativo, onde evitare una qualsiasi forma di responsabilità residuale dell'Ateneo, una dichiarazione liberatoria, ossia una manleva nei confronti dell'Ateneo.

Infine, per eventuali infortuni che il tirocinante possa subire durante lo svolgimento delle attività all'interno dell'ente/impresa ospitante, l'Ateneo ha previsto una copertura assicurativa "Infortuni", che non esclude un eventuale richiesta di risarcimento danni nei confronti dell'ente/impresa ospitante in caso di responsabilità.

Si fa presente, infine, che all'indirizzo <http://www.direzionelegale.unimore.it/online/Home/Convenzionieaccorditipo.html> alla voce "Competenza Facoltà" sono stati pubblicati i nuovi schemi-tipo recanti le integrazioni discusse e concordate nel citato incontro del 12/3/2010.

Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento (Debora Fava - Tel. 059/2056652; Telefax: 059/2056515; email: debora.fava@unimore.it; legale@unimo.it).

DIREZIONE LEGALE, AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI
f.to IL DIRIGENTE
(Avv. Lorenzo Canullo)

ALLEGATO “A”

Direzione Legale, Affari Istituzionali e Generali
Telefax 059 / 2056515

**POLIZZA “INFORTUNI” stipulata dall’Ateneo con UGF Assicurazioni – Divisione Unipol
 MODULO DI ADESIONE¹**

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____
 _____, il _____, Codice Fiscale _____

- dipendente (docente e tecnico-amministrativo)² con la qualifica di _____ in servizio presso _____;
- collaboratore coordinato e continuativo³;
- libero professionista che rende prestazioni ai sensi dell’art. 2229 e ss. del Codice Civile⁴;
- prestatore di lavoro occasionale ex art. 2222 del Codice Civile⁵;
- titolare di borsa di studio di ricerca e formazione avanzata e figure similari, titolare di borsa di Dottorato di Ricerca e titolare di premio di studio⁶;
- collaboratore attività di ricerca ex art. 51, comma 6, L. 449/97 e D.M. 11/2/1998⁷;
- studente iscritto ad istituzione universitaria straniera partecipante a programmi internazionali od ospitato in base a convenzioni⁸;
- docente/ricercatore, nonché figure similari appartenente ad istituzione universitaria straniera⁹;
- cultore della materia¹⁰;

¹ ALLEGARE COPIA FOTOSTATICA FRONTE RETRO DI UN VALIDO DOCUMENTO DI IDENTITÀ

² il premio sarà detratto d’ufficio dallo stipendio

³ il premio sarà detratto dal corrispettivo

⁴ il premio sarà detratto dal corrispettivo

⁵ il premio sarà detratto dal corrispettivo

⁶ il premio sarà detratto dall’importo della borsa di studio/premio di studio

⁷ il premio sarà detratto dall’importo dell’assegno di ricerca

⁸ il premio sarà corrisposto tramite rimessa diretta alla struttura ospitante, la quale provvederà a versarlo al Bilancio di Ateneo

⁹ il premio sarà corrisposto tramite rimessa diretta alla struttura ospitante, la quale provvederà a versarlo al Bilancio di Ateneo

- tirocinanti (non studenti)¹¹;
- praticanti presso l'Ufficio Legale dell'Ateneo¹²;
- volontari/collaboratori a titolo gratuito¹³;
- professori a contratto e titolari di contratto o di incarico, a titolo gratuito, per attività di didattica ufficiale, didattica integrativa, esercitazioni e conduzioni di laboratorio attribuiti ai sensi del D.M. 8 Luglio 2008¹⁴;
- professori a contratto e titolari di contratto o di incarico, a titolo retribuito, per attività di didattica ufficiale, didattica integrativa, esercitazioni e conduzioni di laboratorio attribuiti ai sensi del D.M. 8 Luglio 2008¹⁵

CHIEDE

con il versamento, a titolo personale, del relativo premio *pro capite* annuo pari ad € 2,31, l'estensione della copertura assicurativa "Infortuni", consapevole che la predetta estensione avrà decorrenza dalle ore 24.00 del giorno dell'adesione, ossia dalla data di ricezione da parte dell'Ateneo del presente modulo di adesione, alle ore 24.00 del 31/03/2011.

(luogo e data)

(Firma)

¹⁰ il premio sarà corrisposto tramite rimessa diretta alla struttura ospitante, la quale provvederà a versarlo al Bilancio di Ateneo

¹¹ il premio sarà corrisposto tramite rimessa diretta alla struttura ospitante, la quale provvederà a versarlo al Bilancio di Ateneo

¹² il premio sarà corrisposto tramite rimessa diretta alla struttura ospitante, la quale provvederà a versarlo al Bilancio di Ateneo

¹³ il premio sarà corrisposto tramite rimessa diretta alla struttura ospitante, la quale provvederà a versarlo al Bilancio di Ateneo

¹⁴ il premio sarà corrisposto tramite rimessa diretta alla struttura ospitante, la quale provvederà a versarlo al Bilancio di Ateneo

¹⁵ il premio sarà detratto dal corrispettivo

ALLEGATO "B"

Direzione Legale, Affari Istituzionali e Generali
Telefax 059 / 2056515

**POLIZZA "RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO" stipulata
dall'Ateneo con Fondiaria – Sai S.p.A.
Estensione della garanzia ad eventuali danni cagionati al patrimonio dell'Ateneo**

MODULO DI ADESIONE¹

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a
_____, il _____, Codice Fiscale

a) SOGGETTI TENUTI AD ADERIRE OBBLIGATORIAMENTE alla estensione in oggetto

- titolare di borsa di studio di ricerca e formazione avanzata e figure similari, titolare di borsa di Dottorato di Ricerca e titolare di premio di studio²;
- collaboratore attività di ricerca ex art. 51, comma 6, L. 449/97 e D.M. 11/2/1998³;
- docenti e studenti appartenenti ad istituzioni universitarie italiane⁴;
- cultore della materia⁵;
- tirocinanti (non studenti)⁶;
- altro (soggetti che, a vario titolo, frequentano ed utilizzano le strutture dell'Ateneo):

b) SOGGETTI CHE POSSONO ADERIRE FACOLTATIVAMENTE alla estensione in oggetto

- docenti e studenti appartenenti ad istituzioni universitarie straniere⁷;
- professori a contratto e titolari di contratto o di incarico, a titolo gratuito, per attività di didattica ufficiale, didattica integrativa, esercitazioni e conduzioni di laboratorio attribuiti ai sensi del D.M. 8 Luglio 2008⁸;

¹ ALLEGARE COPIA FOTOSTATICA FRONTE RETRO DI UN VALIDO DOCUMENTO DI IDENTITÀ

² il premio sarà detratto dall'importo della borsa di studio/premio di studio

³ il premio sarà detratto dall'importo dell'assegno di ricerca

⁴ il premio sarà corrisposto tramite rimessa diretta alla struttura ospitante, la quale provvederà a versarlo al Bilancio di Ateneo

⁵ il premio sarà corrisposto tramite rimessa diretta alla struttura ospitante, la quale provvederà a versarlo al Bilancio di Ateneo

⁶ il premio sarà corrisposto tramite rimessa diretta alla struttura ospitante, la quale provvederà a versarlo al Bilancio di Ateneo

⁷ il premio sarà corrisposto tramite rimessa diretta alla struttura ospitante, la quale provvederà a versarlo al Bilancio di Ateneo

⁸ il premio sarà corrisposto tramite rimessa diretta alla struttura ospitante, la quale provvederà a versarlo al Bilancio di Ateneo

- professori a contratto e titolari di contratto o di incarico, a titolo retribuito, per attività di didattica ufficiale, didattica integrativa, esercitazioni e conduzioni di laboratorio attribuiti ai sensi del D.M. 8 Luglio 2008⁹

CHIEDE

con il versamento, a titolo personale, del relativo premio *pro capite* annuo pari ad € 2,95, l'estensione della copertura assicurativa "Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro", consapevole che la predetta estensione avrà decorrenza dalle ore 24.00 del giorno dell'adesione, ossia dalla data di ricezione da parte dell'Ateneo del presente modulo di adesione, sino alle ore 24.00 del 31/03/2011.

(luogo e data)

(Firma)

⁹ il premio sarà detratto dal corrispettivo

